

## Corte di cassazione

### Estradizione

#### La decisione

**Interesse ad impugnare - Eseguita consegna allo Stato Richiedente della persona reclamata - Sopravvenuta carenza di interesse - Inammissibilità del ricorso (C.p.p., art. 568, co. 4)**

*Nell'ambito del procedimento di estradizione per l'estero, l'intervenuta consegna allo Stato richiedente della persona reclamata comporta l'inammissibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, dell'impugnazione proposta dalla medesima persona contro il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca o di inefficacia della misura coercitiva disposta a suo carico nel corso dello stesso procedimento, stante la natura incidentale della quaestio libertatis rispetto alla procedura di estradizione ed avendo la cautela personale esaurito la sua funzione strumentale alla consegna e non sussistendo, in tale ipotesi, neppure la possibilità di ottenere la riparazione per ingiusta detenzione in quanto il conseguimento di tale obiettivo è incompatibile con la pronuncia della sentenza - irrevocabile - favorevole all'extradizione*

CASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE, 17 febbraio 2012 (c.c. 27 ottobre 2011) - LUPO, *Presidente* - MILO, *Relatore* - CIANI, *P.M.* (conf.) - Marinaj, *ricorrente*

#### Osservazioni a prima lettura

1. La decisione in rassegna non presenta profili di novità posto che da sempre la giurisprudenza sostiene che le impugnazioni proposte nella procedura di estradizione contro provvedimenti cautelari vanno dichiarate inammissibili in caso di mancanza di interesse, come per l'appunto in caso di avvenuta consegna all'estradando (Cass., Sez. VI, 12 marzo 2003, Miculici, in *Mass. Uff.*, n. 225907; Id., Sez. VI, 2 giugno 1999, Valerio, *ivi*, n. 215130).

2. Quanto all'insussistenza del profilo attinente la possibile istanza di riparazione per ingiusta detenzione va tuttavia ricordato che la Corte costituzionale (contrariamente a diverse decisioni della Cassazione l'art. 314, co. 2, c.p.p. non prevede la riparazione per ingiusta detenzione nel caso di applicazione provvisoria di misura cautelare nell'ambito della procedura estradizionale passiva su richiesta di uno Stato estero che si accerti carente di giurisdizione:

Cass., Sez. VI, 26 febbraio 2003, Senes, in *Mass. Uff.*, n. 224513; Id., Sez. VI, 8 luglio 2003, Napar, *ivi*, 226208; Id., Sez. VI, 3 febbraio 2000, Fiorini, in *Cass. Pen.*, 2001, 1198) ha ritenuto che l'espressa previsione della non applicabilità nell'ambito dei procedimenti di estradizione degli artt. 273, 280, non impedisce che anche in questi casi si applichi la disciplina generale per l'ingiusta detenzione, posto che l'art. 714 c.p.p. «non può essere interpretata come volontà del legislatore di escludere il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione per i soggetti in attesa di estradizione, bensì come logica impossibilità di valutare nei loro confronti l'ingiustizia della detenzione sulla base dei parametri ricavabili dagli artt. 273, 280, ove sono enunciate condizioni che possono evidentemente operare solo in relazione all'adozione di misure cautelari finalizzate alle esigenze del processo penale italiano» (Corte cost., 8 luglio 2004, n. 231, in *Giur. Cost.*, 2004, 2437).